



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 26/2014

Napoli 14 Luglio 2014 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

LA CORRELAZIONE FRA ATTIVITA' LAVORATIVA E PATOLOGIA ONCOLOGICA
PUO' ESSERE LEGITTIMAMENTE DIMOSTRATA ATTRAVERSO UN'ANALISI
SPECIFICA DELLE MANSIONI ESPLETATE DAL DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11831 DEL 27 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 11831 del 27 maggio 2014**, ha
statuito che **il nesso causale tra l'attività lavorativa effettuata dal
prestatore e la malattia patita può essere dimostrato, oltre che
attraverso la consultazione dell'apposito archivio INAIL, denominato
"Amyant", con una specifica e contestualizzata valutazione delle
mansioni lavorative espletate dal dipendente e della sua conseguente
esposizione alle polveri di amianto.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore, ammalatosi di cancro polmonare, compulsava
la Magistratura al fine di ottenere il ristoro del danno patito sostenendone la
**correlazione con l'attività lavorativa, effettuata per svariati anni, che lo
esponeva continuamente alle polveri di amianto ed ai fumi delle
saldature.**

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere i contrasti di merito
(pro-datore in I grado, pro-lavoratore in appello), nell'avallare *in toto* il

decisum della Corte territoriale, hanno sottolineato che **la correlazione fra agente patogeno (polveri di amianto) e malattia (cancro polmonare) può essere dimostrata sia con l'ausilio dell'apposito archivio elaborato dall'Istituto assicuratore che attraverso un'analisi specifica e contestualizzata, alla luce dei progressi scientifici quotidiani, dell'attività lavorativa espletata nel corso degli anni.**

Pertanto, atteso che, nel caso in disamina era emerso che il datore di lavoro non aveva adottato le dovute cautele per tutelare l'integrità psico-fisica dei propri prestatori, i Giudici dell'organo di nomofilachia ne hanno confermato la condanna al risarcimento del danno in favore del dipendente.

L'AZIONE GIUDIZIARIA DI ACCERTAMENTO IN VIA PREVENTIVA NON E' ESPERIBILE PER VALUTARE ASTRATTI ED IPOTETICI COMPORAMENTI ILLECITI DEI DIPENDENTI EVIDENZIATI DAL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14756 DEL 30 GIUGNO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n. 14756 del 30 giugno 2014**, ha affermato **l'inammissibilità dell'azione giudiziaria di accertamento, in via preventiva, in riferimento a comportamenti illeciti dei dipendenti.**

Nel caso *de quo*, un datore di lavoro chiedeva l'esperimento dell'azione giudiziaria preventiva di accertamento al fine di conoscere, **in via del tutto ipotetica ed astratta, se determinati comportamenti dei propri lavoratori potessero conferirgli legittimo diritto ad applicare la sanzione espulsiva del licenziamento.**

Orbene, i Giudici di legittimità, nel confermare integralmente l'univoco deliberato dei gradi di merito, hanno sottolineato che **l'azione giudiziaria di accertamento in via preventiva, nel caso *de quo* riferita ad ipotetici comportamenti illeciti dei dipendenti, non può trovare esplicitazione laddove venga richiesta in riferimento ad una rappresentazione soggettiva del ricorrente di una situazione totalmente astratta ed ipotetica.**

Pertanto, atteso che nel caso in disamina il datore di lavoro chiedeva il supporto del Giudice sulla base di una sua rappresentazione soggettiva riferita ad un ipotetico comportamento illecito del dipendente, gli Ermellini hanno confermato l'inammissibilità dell'azione giudiziaria di accertamento in via preventiva.

IL PREAVVISO DI IRREGOLARITA' DEVE ESSERE EMESSO SOLTANTO PER IL "DURC INTERNO" E NON ANCHE PER QUELLO RICHIESTO AL FINE DI ACCLARARE LA REGOLARITA' DELL'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO.

TAR CAMPANIA – NAPOLI – SENTENZA N. 3334 DEL 12 GIUGNO 2014

Il TAR Campania – Napoli, IV Sezione, **sentenza n° 3334 del 12 giugno 2014**, ha statuito che il **"preavviso di irregolarità"** è operante per il solo **DURC c.d. "interno"**, ossia quello confezionato dall'INPS per il riconoscimento di benefici o sgravi contributivi alla ditta e non anche per il documento relativo alla verifica requisiti per partecipazione alle gare di appalto.

La statuizione dei Giudici amministrativi campani smentisce la tesi contraria recentemente avallata dal Tar Veneto con la sentenza n. 486/2014.

In particolare, i Giudici amministrativi napoletani hanno posto a fondamento del *decisum* in questione il fatto che la possibilità di sanare, a seguito del preavviso di irregolarità, la posizione contributiva, cozzerebbe con la disposizione, di carattere sostanziale, recata dall'art. 38 del Codice dei Contratti (*id*: D.Lgs. n° 163/2006) in base alla quale **"il requisito della regolarità contributiva necessario per la partecipazione alle gare pubbliche deve essere posseduto dai concorrenti sin dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura"**.

La decisione *de qua* è in linea con la giurisprudenza europea; infatti, con la pronuncia del 9 febbraio 1996 (cause riunite C-226/04 e C-228/04) la Corte di giustizia europea ha evidenziato che **"la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva** (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) **deve, comunque, essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva** la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell'irregolarità ai fini della singola gara" (*cf.*, anche, Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243).

NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SE LE MOTIVAZIONI NON CONTENGONO ALCUN RIFERIMENTO ALLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONTRIBUENTE DURANTE LA FASE DEL CONTRADDITTORIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 14066 DEL 20 GIUGNO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 14066 del 20 giugno 2014**, ha (ri)affermato l'importante principio in base al quale **in caso di accertamento da studi di settore la motivazione dell'avviso di accertamento deve tener conto delle giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio**. In presenza di una motivazione stringata, non può che desumersi la nullità dell'avviso.

Nel caso in specie, un contribuente aveva ricevuto avviso d'accertamento da studi di settore per cui aveva provveduto ad impugnare il suddetto avviso dinanzi alla giustizia tributaria, ottenendone da parte della C.t.R. l'annullamento.

In particolare **i Giudici d'Appello provvedevano ad annullare l'avviso d'accertamento avendo riscontrato la mancanza di motivazione in merito al contraddittorio** che il contribuente aveva regolarmente accettato con l'Amministrazione finanziaria, rappresentando le proprie ragioni.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, uniformandosi alla giurisprudenza consolidata in materia, con la sentenza *de qua*, **hanno ricordato** nuovamente che la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, **costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati**, per cui **"la motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, giacché solo in questo modo può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la**

giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente".

In nuce, i Giudici nomofilattici hanno statuito che, *tutti gli atti d'accertamento emessi in base alle risultanze degli studi di settore devono sempre essere motivati in relazione alle giustificazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio e devono chiarire le motivazioni per cui si disattendono le eventuali contestazioni sollevate dal contribuente, pena la nullità dell'atto stesso.*

LA FATTURA COMMERCIALE PER ESSERE IDONEA A RAPPRESENTARE UN COSTO DELL'IMPRESA DEVE RISPETTARE I REQUISITI DI FORMA IMPOSTI DALL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 633/1972.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 14704 DEL 27 GIUGNO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 14704 del 27 giugno 2014**, ha statuito, **in tema di deducibilità dei costi** nel caso di fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, **la rilevanza della irregolarità formale delle fatture** per eccessiva **genericità** delle stesse.

Nella fattispecie in esame, la CTR Piemonte, in parziale accoglimento dell'appello di un contribuente, aveva annullato l'atto impugnato riconoscendo come realmente esistenti le operazioni fatturate da soggetti terzi al contribuente; in particolare, la CTR aveva ritenuto, sulla base della documentazione prodotta (e, in primo luogo, dei contratti di collaborazione intervenuti tra le parti), le dette operazioni realmente avvenute.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate evidenziando che, invero, **le fatture erano estremamente generiche ed inoltre non era stato fornito alcun elemento per chiarire se e in che misura tali prestazioni fossero state rese** (*an e quantum* dei costi dedotti).

La Suprema Corte ha **accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria** ed ha preliminarmente chiarito che **la fattura** è, di regola, **documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti**, tra i quali,

l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione. Normalmente, pertanto, una regolare fattura costituisce titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo indicato; a fronte della esibizione di una tale fattura regolare dal punto di vista formale, spetta all'Ufficio dimostrare (anche attraverso presunzioni semplici) il difetto delle condizioni per la detta deduzione e, in particolare, che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti.

Orbene, nel caso in specie, hanno concluso gli Ermellini, era evidente che la CTR, escludendo ogni **rilevanza circa l'irregolarità formale** delle fatture per eccessiva genericità delle stesse ed affermando semplicisticamente l'effettiva realizzazione delle operazioni di cui alle dette fatture, non avesse sufficientemente motivato il suo convincimento e **non avesse correttamente applicato** i su riportati **criteri formali in ordine alla regolarità della fattura** emessa.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.